



## **TRIBUNALE DI CASSINO**

### **SEZIONE CIVILE**

#### **- Area Esecuzioni Mobiliari -**

#### **Circolare sulla gestione delle procedure esecutive mobiliari fino al 15 aprile 2020**

#### **Il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare**

visti i decreti legge nn. 9, 11 e 18 del 2020;

sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione Civile ex art. 47 quater O.G.;

sentiti i G.O.P. dott.ssa Rosanna Gentile e dott.ssa Raffaella Trovini;

rilevato che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all'art. 83 comma 1 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", mentre al comma 2 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi...i termini...per l'adozione dei provvedimenti giudiziari...per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi...";

- rilevato che la disposizione prevede il potere dei capi degli uffici giudiziari di prevedere (co. 5 e 7), per l'attività d'udienza urgente da compiersi anche nel periodo di sospensione (identificata in quella il cui ritardo potrebbe recare grave pregiudizio alle parti) e per quella da compiersi successivamente al 15 aprile 2020, la possibilità di prevedere che quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori lo svolgimento da remoto (co.7, lett. f), e per quelle che prevedono la presenza dei soli difensori il contraddittorio scritto (co. 7. lett h) o in alternativa ancora il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; il tutto con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (co. 6);

- ritenuto che la stessa ratio deve accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

- convenuto pertanto di dover indicare delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita,

ritenuto, altresì, di specificare le indicazioni relative agli effetti che la disposta sospensione dei termini processuali e delle all'attività processuali dispiega sull'attività dell'Istituto Vendite Giudiziarie;

considerato che lo scopo che le adottate disposizioni intendono raggiungere è quello di limitare ai casi di estrema necessità ed urgenza lo svolgimento di ogni attività del processo e ad esso connessa, per finalità di tutela della salute, e ritenuto che quindi la sospensione delle attività debba essere estesa alle operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati e che la sospensione dei termini processuali non può che concernere anche i termini per lo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari;

#### **dispone quanto segue**

1. Sono rinviati di ufficio i procedimenti con udienze fissate fino a tutto il 15 aprile 2020 – fatte salve le limitate eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), del decreto legge n. 11/2020, da individuare secondo i criteri sopra esposti – anche a data successiva al termine del 31 maggio 2020 di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legge, per esigenze di adeguata gestione dei ruoli, e utilizzando le udienze che non siano già gravate da numerosi procedimenti e le udienze libere specificate nei provvedimenti organizzativi adottati dallo scrivente;

2. sono sospesi i ricevimenti con Avvocati ed Ausiliari fino al 15 aprile 2020;

3. i procedimenti assolutamente urgenti saranno fissati ad orario differenziato, in modo da evitare attese con conseguente assembramento di persone;

4. gli Avvocati sono invitati a:

- curare il deposito di atti processuali, documenti ed istanze esclusivamente in via telematica e ad evitare in modo assoluto l'accesso alle Cancellerie;

- privilegiare, nelle comunicazioni con le cancellerie riferite a casi di oggettiva urgenza, la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica;

- formulare eventuali istanze di interlocuzione con i giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti – ivi compresi quelli di norma valutati nel corso del cd. turno quotidiano per gli affari urgenti – e a inoltrarle solo mediante invio nel relativo fascicolo telematico;

- a non accedere all'Ufficio fino al 15 aprile 2020 per ritirare copie esecutive di atti, svincolare somme depositate su libretti di deposito bancario e richiedere certificati;

5. che l'Istituto Vendite Giudiziarie:

- sospenda fino al 15 aprile 2020 le operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati;

- faccia applicazione della sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile 2020 anche con riferimento allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari.

**Manda** alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Tribunale.

Roma-Cassino, 25 marzo 2020

Il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare

Dott. Lorenzo Sandulli